



CIRCOLARE N. 27

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICI XII, II E VI

Allegati: 1

Ai rappresentanti del Ministero  
dell'economia e delle finanze negli  
organi di controllo presso enti ed  
organismi pubblici

LORO SEDI

OGGETTO: Attività di riscontro dei Collegi sindacali – vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare è volta a fornire ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, indicazioni sulle attività di riscontro da svolgere in merito all'osservanza, da parte delle predette amministrazioni, delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni con riferimento ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori.

In primo luogo, si segnalano le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in attuazione della direttiva 2011/7/UE, finalizzate a generare un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese, attraverso una maggiore celerità dei pagamenti.

In secondo luogo, si evidenzia che con i decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, e 24 aprile 2014, n. 66, convertiti, rispettivamente, dalle leggi 6 giugno 2013, n. 64, e 23 giugno 2014, n. 89, è stato completato il sistema delineato dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con l'emanazione di ulteriori disposizioni in materia di certificazione dei

crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a favorire la cessione dei predetti crediti a banche ed intermediari finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario. Sono state introdotte, inoltre, nuove misure e procedure semplificate volte a sbloccare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.

A questi fini, la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito: PCC), assicura la massima celerità delle procedure di certificazione, cessione o compensazione, nonché il monitoraggio dei crediti commerciali di tutta la pubblica amministrazione.

Giova inoltre precisare che l'attuazione delle sopra indicate disposizioni normative rappresenta una priorità assoluta del Governo ed è stata formalizzata, tra l'altro, come specifico obiettivo strategico del Ministero dell'economia e delle finanze; di conseguenza, alla sua realizzazione sono tenuti tutti i dirigenti e dipendenti del MEF nell'espletamento della propria attività istituzionale.

Ciò premesso, si riporta un promemoria delle attività che le pubbliche amministrazioni devono compiere in osservanza di specifiche disposizioni di legge, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle sanzioni previste per i vari inadempimenti e degli organi tenuti alla verifica del rispetto delle singole disposizioni (vedasi schema di riepilogo in allegato 1).

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI**, con riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

A) L'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, prevede che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal citato decreto legislativo n.192/2012, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A decorrere dall'esercizio 2014, le suddette attestazioni dovranno essere allegate alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle amministrazioni obbligate.

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni prodotte, dandone atto nella propria relazione predisposta a corredo del bilancio consuntivo o di

esercizio delle amministrazioni controllate, avendo, altresì, cura di vigilare sull'adozione delle misure adottate dall'ente per la risoluzione delle criticità.

Nei casi accertati di pagamento oltre i termini di cui all'art. 4 del ripetuto decreto legislativo n.231/2002 (con ritardi, rispetto a tali termini, superiori a 90 gg. nel 2014, e a 60 gg. a decorrere dal 2015), è previsto che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ad esclusione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell'anno successivo a quello di riferimento, non potranno procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, né stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione (articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014).

**B) Gli articoli 3 e 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,** nei casi di pagamento oltre il termine di cui al medesimo decreto legislativo n. 231/2002, prevedono la corresponsione degli interessi di mora (senza che sia necessaria la costituzione in mora), il rimborso delle spese sostenute per recupero delle somme non corrisposte e il risarcimento del danno con un importo forfettario pari ad euro 40 (salvo prova di danno maggiore).

In ogni caso restano ferme la responsabilità per danno erariale del funzionario responsabile del ritardo nei pagamenti e la competenza dell'organo di controllo alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge.

**MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO LA PCC,** con riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (limitatamente agli aspetti relativi a certificazione e cessione), ovvero alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009:

**1) L'articolo 7, ai commi 1, 2, e 7-ter, del decreto legge n. 35/2013,** prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, di registrarsi in PCC ed il mancato accreditamento è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni; è inoltre prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica;

**2) l'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge n.35/2013,** introdotto dalla legge di conversione n.64/2013, prevede che venga effettuata una comunicazione annuale, entro il 30 aprile dell'anno

successivo, attraverso il sistema PCC, relativa ai debiti commerciali non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale obbligo incombe sui dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo, n. 165/2001 e il suo inadempimento comporta la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, nonché l'applicazione di altre misure, graduate progressivamente, dalla valutazione negativa del dirigente responsabile in termini di *performance* individuale, fino alla revoca dell'incarico dirigenziale con impossibilità del rinnovo del contratto. La medesima legge di conversione, introducendo il comma 7-ter dell'articolo 7, ha esteso l'adempimento in parola a tutte le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

3) in aggiunta ai predetti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 del D.L. n.35/2013, già vigenti per gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, il comma 2, dell'articolo 7-bis, del decreto legge n.35/2013, introdotto dall'art. 27, comma 1, del decreto legge n. 66/14, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, comunichino tramite PCC, a decorrere dal 1° luglio 2014, le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, nonché le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. E' appena il caso di evidenziare che non sono previste sanzioni in caso di inosservanza al disposto del comma 2.

Il medesimo articolo 7-bis, ha altresì previsto, al comma 4, che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, della legge n. 196/2009, effettuino la comunicazione mensile (entro il 15 di ogni mese) dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.231/2002.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 5, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad immettere in PCC i dati riferiti all'ordinazione di pagamento.

Particolare attenzione deve essere riservata dall'organo di controllo al rispetto di questi ultimi adempimenti, in quanto le informazioni sui pagamenti effettuati, comunicati in PCC, sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti e sono utilizzabili dagli stessi enti per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge.

Sul punto non può sottacersi che l'effettiva conoscenza dei tempi di pagamento di ogni singola fattura permette al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre di dati certi da comunicare alla Commissione europea in merito all'osservanza della Direttiva 2011/7/UE.

Inoltre, la mancata indicazione in PCC dell'avvenuto pagamento è ancor più rilevante per i debiti già certificati, in quanto le certificazioni rilasciate restano attive e sono ancora utilizzabili dal creditore in compensazione con somme dovute per iscrizioni a ruolo o in base agli istituti definitivi

della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario: in tale ipotesi si potrebbe, quindi, determinare una duplicazione di pagamento con danno alle casse dell'ente (danno erariale).

Conclusivamente, sul punto, si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni dei commi 4 e 5 in argomento. Tali sanzioni sono graduate progressivamente, dalla valutazione negativa del dirigente responsabile in termini di *performance* individuale, fino alla revoca dell'incarico dirigenziale con impossibilità del rinnovo del contratto (art. 7-bis, comma 8, del D.L. n.35/2013).

4) L'art. 27, comma 2, del decreto legge n.66/2014 ed il richiamato articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n.185/2008, nonché l'articolo 37, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, prevedono per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, l'obbligo di certificare i crediti scaduti o di comunicarne il diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore. L'inosservanza delle richiamate disposizioni, fatta salva la facoltà per il creditore di richiedere la nomina del commissario *ad acta*, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione, nonché l'applicazione di altre misure, graduate progressivamente, dalla valutazione negativa del dirigente responsabile in termini di *performance* individuale, fino alla revoca dell'incarico dirigenziale con impossibilità del rinnovo del contratto; infine la pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

Alla luce delle disposizioni normative sopra citate, nel richiamare le istruzioni precedentemente fornite con le circolari n. 30 del 28 giugno 2013 e n. 21 del 25 giugno 2014 ed in considerazione degli obblighi di verifica che il quadro normativo in esame pone in capo agli organi di riscontro di regolarità amministrativa e contabile, si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni utile iniziativa in ordine alla verifica del rispetto delle predette disposizioni normative, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti Uffici dell'ente presso cui sono espletate le funzioni di controllo, nonché alle Amministrazioni vigilanti.

Da ultimo, al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si richiede alle SS.LL. di voler includere tali controlli nell'ordinaria pianificazione dell'attività di revisione, avendo cura di evidenziare nei propri verbali l'esito del riscontro effettuato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

